

**Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)**

Modifica del 17 novembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L’ordinanza del 15 ottobre 2008¹ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a, abis e ater

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

- a. ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
- a^{bis}. ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
- a^{ter}. ambito delle borse (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);

Art. 11 cpv. 3

³ Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l’anno che precede l’anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.

Art. 12 cpv. 1

¹ In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell’ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.

Art. 14 Riscossione della tassa

¹ La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.

² Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.

¹ **RS 956.122**

³ Se dai conti della FINMA risulta un'eccedenza o un disavanzo, l'importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull'anno contabile successivo.

Sezione 2: Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari, borse

Art. 16 Tassa di base

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- a. nell'ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario:
 1. 500 000 franchi per grande banca,
 2. 15 000 franchi per banca associata,
 3. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari associato;
- b. nell'ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari:
 1. 15 000 franchi per banca,
 2. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari,
 3. 150 000 franchi forfettari per l'intero gruppo Raiffeisen;
- c. nell'ambito delle borse:
 1. 200 000 franchi per borsa con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
 2. 50 000 franchi per borsa con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 3. 25 000 franchi per borsa con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi,
 4. 10 000 franchi per organizzazione analoga alle borse,
 5. 100 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli.

² Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e gli esercenti di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sono assoggettati soltanto alla tassa di base.

Art. 17 Tassa complementare

¹ L'importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto come segue:

- a. in entrambi gli ambiti delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario come pure delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari: in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari;

- b. nell'ambito delle borse: in ragione di nove decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e di un decimo dalla tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari.

² I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.

Art. 18 Calcolo della tassa complementare

¹ Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell'assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell'anno che precede l'anno di assoggettamento.

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti le chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all'ordinanza FINMA del 25 ottobre 2008² sulle borse.

Art. 19 Assoggettati esteri

Le banche estere, i commercianti di valori mobiliari esteri, le borse estere, le organizzazioni estere analoghe alle borse e gli esercenti esteri di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

Art. 27 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un'impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.

^{1bis} La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell'ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.

II

I numeri 3.1, 3.3, 3.3a (*nuovo*), 3.3b (*nuovo*), 3.7, 3.11, 3.13 dell'allegato sono modificati come segue:

Allegato

in franchi

3 Ambito delle imprese di assicurazione		
3.1	Decisione concernente il rilascio dell'autorizzazione ad avviare l'attività assicurativa (art. 3 cpv. 1 e art. 4 LSA)	5 000–50 000
3.3	Decisione concernente l'approvazione di tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA)	1 000–12 000
3.3a	Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nell'assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv. 2 della L del 2 apr. 1908 ³ sul contratto d'assicurazione, LCA e art. 127 OS)	500–5 000
3.3b	Decisione concernente l'approvazione di valori di liquidazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS)	1 000–12 000
3.7	Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA)	5 000–50 000
3.11	Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA)	300–1 000
3.13	Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA)	1 000–10 000

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova